

Spettabili
CLIENTI E LORO INDIRIZZI

Inviata via mail

Circolare n. 08/2017 del 31.07.2017

I nuovi Voucher: Libretto di famiglia & prestO

Con la presente circolare illustriamo le principali novità introdotte a seguito della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della Legge 21 giugno 2017, n. 96, di conversione del DL n. 50/2017, la quale, allo scopo di riempire, almeno parzialmente, il **vuoto lasciato dall'abrogazione del lavoro accessorio (c.d. voucher)**, introduce, nell'ordinamento italiano, il **Libretto di Famiglia** per le prestazioni occasionali rese in ambito familiare ed il contratto di prestazione occasionale negli altri settori (**c.d. PrestO**).

Rimane confermata la possibilità di utilizzare, fino al 31 dicembre 2017, i **voucher precedentemente acquistati entro lo scorso 17 marzo 2017**, per i quali rimangono in essere le precedenti modalità di attivazione, illustrate nella nostra **circolare di Studio n. 08/2016**

➤ **DISCIPLINA GENERALE**

Definizione	<p>Sono prestazioni di lavoro occasionale le attività che danno luogo, nel corso dell'anno civile, a:</p> <p>a) compensi fino a 5.000,00 euro per ogni prestatore, con riferimento alla totalità degli utilizzatori;</p> <p>b) compensi fino a 5.000,00 euro per ogni utilizzatore, nei confronti della totalità dei prestatori;</p> <p>c) compensi fino a 2.500,00 euro per ogni prestatore, in favore del medesimo utilizzatore.</p> <p>Ai fini dei suddetti limiti, sono conteggiati al 75% del loro importo i compensi resi da titolari di pensione di vecchiaia o d'invalidità, da giovani con meno di venticinque anni di età, se regolarmente iscritti a un ciclo di studi, disoccupati e/o percettori di prestazioni integrative del salario o di sostegno del reddito.</p>
Regime Fiscale applicato	<p>I compensi percepiti sono esenti da imposizione fiscale, non incidono sul suo stato di disoccupato e sono computabili ai fini della determinazione del reddito necessario per il rilascio o il rinnovo del permesso di soggiorno.</p>
Regime Sanzionatorio	<p>a) trasformazione del rapporto di lavoro a tempo pieno e indeterminato, in caso di superamento dei limiti quantitativi o comunque del limite di durata della prestazione pari a 280 ore nell'arco dello stesso anno civile.</p> <p>b) sanzione amministrativa da euro 500 a euro 2.500, in caso di violazione dell'obbligo di comunicazione, ovvero di uno dei divieti sotto riportati.</p> <p>Non prevista la procedura di diffida di cui all'articolo 13 del D.Lgs. 124/2004.</p>

➤ **LIBRETTO DI FAMIGLIA**

Soggetti interessati	Persone fisiche non nell'esercizio professionale o d'impresa
Ambiti di utilizzo	Piccoli lavori domestici (compresi lavori di giardinaggio, pulizia e manutenzione), assistenza domiciliare e insegnamento privato supplementare
Costo per l'utilizzatore	10 euro per compensare prestazioni di durata non superiore a un'ora.
Compenso per il prestatore	8 euro per prestazioni di durata non superiore a un'ora.
Procedura	Prestatori e utilizzatori devono registrarsi preventivamente sul portale INPS. Entro il terzo giorno del mese successivo la prestazione, attraverso la piattaforma informatica o il contact center INPS (in quest'ultimo caso sono comunque necessarie le credenziali personali per l'accesso ai servizi INPS), l'utilizzatore deve comunicare tutti i dati del prestatore e della prestazione.
Pagamento da parte degli utilizzatori	Tramite F24 , utilizzando la causale "LIFA", ovvero con pagamento elettronico , attraverso la modalità di pagamento "pagoPA".
Pagamento ai prestatori	Il giorno 15 del mese successivo la prestazione , mediante accredito su conto corrente bancario ovvero bonifico bancario domiciliato pagabile presso gli uffici postali.

➤ **PRESTO**

Soggetti interessati	Imprese e professionisti
Divieti	a) Utilizzatori che hanno occupato mediamente , nel semestre compreso tra l'ottavo ed il terzo mese precedente la prestazione da effettuare, più di cinque dipendenti a tempo indeterminato (esclusi apprendisti) b) Utilizzatori che svolgano attività inerenti l'edilizia, l'escavazione, la lavorazione lapidea, l'estrazione in miniere, cave, torbiere o l'esecuzione di appalti di opere e servizi , escludendo così settori e ambiti di lavoro ad alto rischio di utilizzi impropri e di abusi. In ogni caso, il ricorso a questa forma contrattuale è vietato con soggetti che abbiano in corso o abbiano cessato da meno di sei mesi un rapporto di lavoro subordinato o di collaborazione coordinata e continuativa col medesimo utilizzatore.
Costo per l'utilizzatore	12,375 euro per compensare prestazioni di durata non superiore a un'ora.
Compenso per il prestatore	9 euro per prestazioni di durata non superiore a un'ora.
Durata minima della prestazione	4 ore minime consecutive (limite retributivo) , corrispondenti a 49,50 di costo per l'utilizzatore e 36 euro nette per il prestatore, anche se effettivamente lavorate un numero di ore inferiori.

Procedura	<p>Prestatori e utilizzatori devono registrarsi preventivamente sul portale INPS.</p> <p>Almeno un'ora prima dell'inizio della prestazione, attraverso la piattaforma informatica o il contact center INPS, l'utilizzatore deve comunicare tutti i dati del prestatore e della prestazione.</p> <p>Qualora la prestazione lavorativa non abbia avuto luogo, la revoca deve essere trasmessa, entro i 3 giorni successivi al giorno inizialmente programmato per la prestazione.</p>
Pagamento da parte degli utilizzatori	Tramite F24 , utilizzando la causale "CLOC", ovvero con pagamento elettronico , attraverso la modalità di pagamento "pagoPA".
Pagamento ai prestatori	Il giorno 15 del mese successivo la prestazione , mediante accredito su conto corrente bancario ovvero bonifico bancario domiciliato pagabile presso gli uffici postali.

L'INPS ha abilitato, **da lunedì 31 luglio, l'accesso alla piattaforma informatica** agli intermediari abilitati, quali i **Consulenti del Lavoro**, e pertanto lo Studio è in grado di supportare i clienti negli adempimenti previsti dalla normativa.

Lo Studio resta a disposizione per i chiarimenti eventualmente necessari e legati al caso specifico.

Cordiali saluti.



Studio Suardi Claudio